



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI  
E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELL'ECONOMIA MONTANA E DELLE FORESTE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni e la normativa vigente in materia di ricorsi amministrativi;

VISTA la legge 14 gennaio 2013, n. 10, recante “norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani” ed, in particolare, l’articolo 7, comma 2, il quale stabilisce che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, è istituito l’Elenco nazionale degli alberi monumentali e che lo stesso è aggiornato periodicamente e messo a disposizione tramite sito internet delle amministrazioni pubbliche e della collettività;

VISTO il Decreto interministeriale del 23 ottobre 2014 (da ora in poi denominato decreto attuativo), con il quale sono stabiliti i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali ed è istituito l’Elenco degli alberi monumentali d’Italia;

VISTO in particolare l’articolo 7, comma 5, del decreto attuativo con il quale si stabilisce che l’Elenco degli alberi monumentali d’Italia deve essere aggiornato con cadenza almeno annuale sulla base di ogni eventuale variazione in aggiunta o sottrazione;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante: “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare l’articolo 11, relativo alle attribuzioni al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle attività del Corpo forestale dello Stato, tra cui la tenuta dell’Elenco degli alberi monumentali d’Italia di cui all’art.7, comma 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 10;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, recante: “Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, con legge 18 novembre 2019, n. 132, registrato dalla Corte dei conti al n. 89 in data 17 febbraio 2020, e pubblicato in G.U. del 4 marzo 2020, n. 55;

VISTO il decreto dipartimentale del 19 dicembre 2017, n. 5450, pubblicato in G.U. n. 35 del 12/02/2018, con il quale è stato approvato il primo Elenco degli alberi monumentali d’Italia, ai sensi dell’articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10 e del decreto ministeriale 23 ottobre 2014;

VISTO il decreto direttoriale del 9 agosto 2018, n. 661, pubblicato in G.U. n. 231 del 04/10/2018, con il quale si è provveduto ad integrare il suddetto Elenco con n. 332 alberi o sistemi omogenei di

alberi e nel contempo ad approvare le variazioni connesse alla perdita, per morte naturale o abbattimento, e le rettifiche dei dati relativi ad alcuni esemplari;

VISTO il decreto direttoriale del 19/04/2019, n. 757, pubblicato in G.U. n. 110 del 13/05/2019, con il quale si è provveduto ad integrare ulteriormente l'Elenco degli alberi monumentali d'Italia con n. 509 alberi o sistemi omogenei di alberi e nel contempo ad approvare le variazioni connesse alla perdita, per morte naturale o abbattimento, e le rettifiche dei dati relativi ad alcuni esemplari;

CONSIDERATO che le Regioni Campania, Friuli, Liguria, Lombardia, Puglia, Sardegna, Sicilia, Trento e Veneto hanno provveduto ad aggiornare i loro elenchi, aggiungendo ulteriori alberi o sistemi omogenei di alberi con caratteri di monumentalità e che i dati relativi agli stessi sono stati inseriti nell'applicativo Web Gis, all'uopo predisposto;

CONSIDERATO che la Direzione generale dell'Economia montana e delle foreste - Ufficio ex DIFOR IV ha provveduto alla verifica di quanto riportato nei suddetti elenchi e nelle schede identificative presenti nell'applicativo, così come previsto dall'articolo 7 del decreto attuativo, e ha ritenuto di potere convalidare gli elenchi regionali per un totale complessivo di n. 379 alberi o sistemi omogenei di alberi, ritenuti rispondenti ai requisiti di monumentalità;

CONSIDERATO che dall'ultimo aggiornamento si sono verificate delle perdite per morte naturale o abbattimento o per perdita dei requisiti necessari di monumentalità a causa dell'elevato deperimento strutturale e fisiologico di esemplari iscritti nell'Elenco nazionale, e che, a seguito di ulteriore verifica della corrispondenza tra le informazioni riportate in elenco e quelle inserite nell'applicativo Web Gis, è stata ravvisata l'opportunità di apportare rettifiche ad alcuni dati pubblicati nei precedenti elenchi;

TENUTO CONTO che nell'elenco di aggiornamento predisposto sono presenti tutte le informazioni previste all'articolo 7, comma 3 del decreto attuativo;

## **D E C R E T A**

### **Articolo unico**

1. L'Elenco degli alberi monumentali d'Italia di cui al D.M. del 19.12.2017, n. 5450, e successivi decreti di integrazione e variazione, è integrato da n. 379 alberi o sistemi omogenei di alberi riportati nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Alla Direzione generale dell'Economia montana e delle foreste – Ufficio ex DIFOR IV spetta il compito di conservare tutta la documentazione a corredo e di trasmettere ad ogni Regione, per quanto di competenza territoriale, l'elenco di aggiornamento per la successiva sua trasmissione ad ogni Comune interessato. Le Regioni devono dare comunicazione della trasmissione sopra detta alla Direzione generale dell'Economia montana e delle foreste – Ufficio ex DIFOR IV. I Comuni rendono noti gli alberi inseriti nell'Elenco nazionale ricadenti nel territorio di competenza mediante affissione all'albo pretorio, al fine di consentire al titolare di diritto soggettivo o al portatore di interesse legittimo di ricorrere avverso l'inserimento, nei modi e termini previsti dalla specifica normativa.

3. Per garantire le misure di tutela, conoscenza, valorizzazione e gestione dei beni censiti, l'approvazione e l'aggiornamento dell'Elenco degli alberi monumentali d'Italia è pubblicato nel sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali [www.politicheagricole.it](http://www.politicheagricole.it), all'interno della sezione: “politiche nazionali/foreste/alberi monumentali/Elenco nazionale alberi monumentali”.

4. È approvato l'elenco delle variazioni connesse alla perdita, per morte naturale, abbattimento o elevato deperimento strutturale e fisiologico, di esemplari iscritti nell'Elenco nazionale degli alberi

monumentali di cui al D.M. del 19.12.2017, n. 5450 e successivi decreti di integrazione e aggiornamento, riportato in allegato B che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché l'elenco delle rettifiche dei dati relativi ad alcuni esemplari iscritti nell'Elenco nazionale degli alberi monumentali di cui al D.M. del 19.12.2017, n. 5450 e successivi decreti di integrazione e aggiornamento, riportato in allegato C, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

5. Il numero complessivo di alberi o sistemi omogenei di alberi iscritti in Elenco, integrato dalle nuove iscrizioni e dedotte le variazioni rilevate connesse alla perdita, per morte naturale, abbattimento o elevato deperimento strutturale e fisiologico, di cui agli allegati A e B dei precedenti decreti di integrazione e variazione, ivi comprese le variazioni riportate negli allegati A e B del presente provvedimento, ammonta a n. 3.561.

Il presente decreto è divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed è altresì pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL DIRETTORE GENERALE

Alessandra Stefani

*firmato digitalmente ai sensi del CAD*

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del D.P.R. n. 38/1998.

SEGUONO ALLEGATI